

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Casco Confo:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedete come segue:

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- ricevuta d'acquisto di Conforama
- codice IMEI o numero di serie del dispositivo assicurato (è indicato sul dispositivo, sulla confezione o talvolta sulla ricevuta d'acquisto)
- foto del dispositivo danneggiato.

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue: Hotline per sinistri: 044 563 62 58

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti d'assicurazione collettiva per casco Confo per dispositivi elettronici (Edizione 05/2023)

Contraente	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Conforama Suisse SA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges (di seguito «Conforama») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'assicurazione Casco Confo per dispositivi elettronici.</p>
Portatore di rischio	<p>Il portatore di rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Conforama possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'assicurazione Casco Confo al momento dell'acquisto di un dispositivo elettronico.</p>

Condizioni generali d'assicurazione assicurazione Casco Confo per dispositivi elettronici (Edizione 05/2023)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in veste di assicuratore, e Conforama Suisse SA (Conforama), in veste di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il dispositivo elettronico indicato sulla ricevuta d'acquisto con marca, tipo e codice IMEI (di seguito «oggetto assicurato»).

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (secondo la ricevuta d'acquisto) e termina:

- alla decorrenza della durata scelta di 12 o 24 mesi;
- in caso di danno totale.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non siano stati notificati sinistri. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati

Durante il periodo assicurativo (punto 2) è coperto il seguente numero di eventi assicurati (punto 11):

- Se l'assicurazione ha una durata di 12 mesi, un (1) evento assicurato.
- Se l'assicurazione ha una durata di 24 mesi, due (2) eventi assicurati. Ciò indipendentemente dalla causa che ha portato all'evento assicurato (resta riservato il punto 2 - termina in caso di danno totale).

5. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato è assicurato e avente diritto il titolare della ricevuta d'acquisto, sulla quale sono riportati la stipulazione del contratto d'assicurazione e il dispositivo elettronico assicurato. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

7. Requisito per la copertura assicurativa

Per la copertura assicurativa sono necessari i seguenti criteri per ogni oggetto assicurato:

- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata.
- L'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato. Gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione.
- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

Se un oggetto assicurato viene sostituito in seguito ad un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera.

9. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

10. Limite massimo di indennizzo

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

11. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione dell'oggetto assicurato a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- umidità o liquidi (escluse inondazioni e alluvioni);
- impatto violento (p.es. caduta), danni causati da sabbia, cortocircuito o sovratensione che compromettono il funzionamento dell'oggetto assicurato.

L'elenco è esaustivo.

12. Prestazione assicurativa

In caso di sinistro, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni secondo le seguenti modalità:

- **In caso di danno parziale:**
le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del valore attuale (senza abbonamento per i telefoni cellulari) dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. C'è la possibilità di sostituire la riparazione con una sostituzione.
- **In caso di danno totale o se la riparazione è antieconomica:** un risarcimento, sotto forma di buono di Conforama, del valore dell'oggetto assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario secondo la seguente tabella (valore attuale). Se tale prestazione è antieconomica, il cliente riceverà un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi delle presenti condizioni compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, l'oggetto assicurato diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale o ai costi per un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

Il valore attuale viene definito come segue (in base ai mesi di funzionamento):

Età dell'oggetto assicurato in mesi	Risarcimento massimo del prezzo d'acquisto originario (valore attuale)
0 – 6	100%
7 – 12	80%
13 – 24	60%

Eventuali spese di smaltimento (in particolare le spese di trasporto e di viaggio) sono a carico della persona assicurata.

13. Franchigia

In caso di sinistro vi è una franchigia di CHF 85.00 a carico della persona assicurata che deve essere pagata in anticipo a Helvetic Warranty tramite carta di credito o bonifico bancario. In caso di rifiuto del caso di sinistro la franchigia viene rimborsata.

14. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti:

- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- conseguenti ad abbandono, spostamento, perdita o furto;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (p. es. uso commerciale);
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione e ripristino o pulizia eseguiti o ordinati autonomamente;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty;
- relativi alla normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione;
- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- se non è possibile risalire al codice IMEI e/o al numero di serie dell'oggetto assicurato;
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- tramite i burn-in degli schermi;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle misure adottate per contrastarli;
- dovuti a catastrofi naturali.

Inoltre, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico dell'oggetto assicurato;
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.

15. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

16. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 58
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

Inoltre, la persona assicurata è tenuta a:

- fornire il numero IMEI / die serie dell'oggetto assicurato e presentare la prova d'acquisto e le foto dell'oggetto assicurato su richiesta.

17. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

18. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

19. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

20. Elaborazione dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (p.es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario all'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

21. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.